



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO del SINDACO

Telefono 070 93529219 - webfax 070 9353260

PROT. N. 8530

DEL 13/10/2018

Codice fiscale/partita IVA 00497620922 Sito Web www.comune.pabillonis.vs.it PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it

Ordinanza del Sindaco n. 35 del 15.10.2018

OGGETTO: DIVIETO DI RACCOLTA ELICIDI (LUMACHE)

DAL 15 OTTOBRE 2018 AL 31 MAGGIO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO che la raccolta indiscriminata e senza alcuna regolamentazione degli elicidi (lumache) a scopo alimentare nel territorio di Pabillonis ha cagionato un depauperamento di questa particolare specie di fauna selvatica;

RILEVATO che tra le attività comunemente svolte dalla collettività di Pabillonis e non, rientra quella relativa alla raccolta delle lumache per fini alimentari e talvolta commerciali;

RILEVATO che è necessario tutelare le risorse ambientali ed in particolare la fauna minore rappresentata dagli elicidi;

PRESO ATTO che sulla base degli studi effettuati il periodo di riproduzione degli elicidi nel territorio isolano inizia con l'avvio delle prime piogge in prossimità della conclusione della stagione estiva;

DATO ATTO che al fine di incrementare il numero di tale specie si rende necessario consentire l'effettuazione di almeno due deposizioni delle uova e lo sviluppo della prole fino al raggiungimento dello stadio adulto;

RITENUTO doveroso ed urgente nell'immediatezza adottare opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la conservazione di tale specie al fine di contrastarne l'impoverimento causato dalla raccolta indiscriminata, in assenza di una regolamentazione sia a livello nazionale che regionale e comunale;

RITENUTO pertanto necessario vietare la raccolta delle lumache nel periodo dal 15 ottobre 2018 al 31 maggio 2019;

VISTA la convenzione di Berna stipulata il 19.09.1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa, ratificata in Italia con la Legge 05.08.1981 n. 503;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata Direttiva 92/43/CEE, come modificato dal D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357;

VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

DAL 15 OTTOBRE 2018 AL 31 MAGGIO 2019 IL DIVIETO DI RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

AVVERTE

La violazione alla raccolta in periodi non consentiti saranno punite con una sanzione amministrativa **da euro 25,00 a euro 500,00** con conseguente sequestro delle lumache ai fini della loro reimmissione nell'ambiente naturale.

DISPONE

Che sia data massima diffusione del presente dispositivo oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Pabillonis, anche mediante affissione negli esercizi commerciali del territorio.

DEMANDA

- Agli organi di vigilanza di far osservare la presente ordinanza;
- All'Ufficio Tecnico la collocazione del presente dispositivo in tutto il territorio comunale mediante appositi avvisi.

SI COMUNICHI

- Albo Pretorio – SEDE -
- Ufficio di Polizia Locale – SEDE –
- Area Tecnica – SEDE
- Comando Stazione Carabinieri – PABILLONIS –
- Stazione Forestale – GUSPINI;
- Comuni limitrofi: SAN GAVINO MONREALE-GUSPINI-SAN NICOLO' D'ARCIDANO-GONNOSFANADIGA-SARDARA

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con il ricorso giudiziario al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ai sensi del D.lgs n. 104/2010, ovvero in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

IL SINDACO
Riccardo Sanna

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
